

# Omissioni contributive, regolarizzazione spontanea con sanzioni più leggere

## DI Pnrr

In vigore dal 1° settembre gli importi ritoccati dal decreto legge 19/2024

Agevolazioni per chi versa prima di contestazioni da parte degli enti impositori

Pagina a cura di  
**Mauro Marrucci**

Incentivare il processo di regolarizzazione dei contribuenti e l'emersione delle basi imponibili, nel quadro di un rafforzamento dell'attività di accertamento e contrasto alle violazioni degli obblighi contributivi, nell'ambito del Pnrr. Sono questi gli obiettivi delle numerose modifiche all'impianto sanzionatorio stabilite dal Dl 19/2024, che entreranno in vigore dal prossimo 1° settembre. L'articolo 30 del Dl 19/2024, convertito dalla legge 56/2024, ha infatti modificato e integrato l'articolo 116 della legge 388/2000.

### Omissione contributiva

In primo luogo, per l'omissione contributiva (articolo 116, comma 8, lettera a) è prevista la riduzione della sanzione civile (senza l'applicazione della maggiorazione di 5,5 punti) se il pagamento è effettuato spontaneamente, entro 120 giorni dalla scadenza legale, in un'unica soluzione, prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori.

È stabilita l'applicazione della sanzione civile ridotta in termini differenziati, in caso di evasione (articolo 116, comma 8, lettera a), per il datore di lavoro che paghi – anche nella nuova modalità rateale – quanto dovuto per contributi o premi entro 30 o 90 giorni, dopo aver denunciato spontaneamente il

debito prima di contestazioni o richieste da parte degli enti e comunque entro 12 mesi dalla scadenza.

A scopo deflattivo del contenzioso, è ammessa la riduzione del 50% delle sanzioni civili dovute per omissione o evasione, in caso di pagamento, anche in modalità rateale, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione per debiti rilevati d'ufficio o da ispezione (nuovo comma 8, lettera b-bis).

È applicato il solo tasso d'interesse legale sulle somme dovute se il mancato o ritardato pagamento è frutto di oggettive incertezze per contrasti giurisprudenziali o amministrativi sull'obbligo, successivamente riconosciuto, ove il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (articolo 116, comma 10).

Sarà possibile anche la riduzione delle sanzioni per evasione e



**L'Inps potrà sottoporre al contribuente informazioni acquisite da terzi sui suoi obblighi**

omissione fino alla misura degli interessi legali in caso di incertezze interpretative, per fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria o di concessione della Cigs per crisi, riconversione o ristrutturazione e, comunque, in presenza di crisi di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale e a quella produttiva del settore, tali da rendere probabile l'insolvenza. Al riguardo, modalità e criteri saranno stabiliti dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal ministero dell'Economia (articolo 116, comma 15).

In ogni caso, sono fatti salvi i regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dall'articolo 116 modificato.

### Verifiche Inps

Una ulteriore novità (articolo 30,

commi da 5 a 9 del Dl 19/2024) riguarda l'introduzione di forme di comunicazione più avanzate tra contribuente e Inps volte a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione dell'imponibile nascosto. A questo scopo, l'Istituto metterà a disposizione del contribuente o del suo intermediario gli elementi e le informazioni in possesso e che lo riguardano, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli obblighi contributivi secondo criteri e modalità che saranno deliberati dal proprio Consiglio di amministrazione e approvati dal ministero del Lavoro. Il contribuente potrà replicare segnalando all'ente elementi, fatti e circostanze non conosciute.

Nell'ipotesi in cui da tale attività emergessero inadempimenti contributivi, la regolarizzazione potrà avvenire, anche in forma rateale, con modalità attenuate rispetto alla previsione dell'articolo 116, comma 8, lettere a) e b), vale a dire con l'applicazione di una sanzione civile, pari, in caso di:

- omissione, al tasso ufficiale di riferimento (con il limite massimo del 40%);
- evasione, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti (con il limite massimo del 40%).

La mancata regolarizzazione comporta l'applicazione delle sanzioni in misura ordinaria.

L'Inps è autorizzato a svolgere accertamenti d'ufficio sulla contribuzione dovuta, anche in materia di responsabilità solidale, tramite banche dati proprie o di altre pubbliche amministrazioni chiedendo, al riguardo, informazioni a terzi o ai contribuenti, anche mediante invito a comparire o a questionario. Da tale attività, in caso di comportamento antidoveroso del contribuente, potrà derivare un avviso di accertamento, da notificare prioritariamente tramite posta elettronica certificata (Pec).